



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 3145

Roma, 22 dicembre 2005

Al **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro**
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro – Flussi di ingresso lavoratori extracomunitari.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro formula istanza di interpello al fine di conoscere l'orientamento ministeriale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005, in particolare per quanto attiene alla interpretazione del D.P.C.M. 17 dicembre 2004 ad opera della circolare n. 1/2005.

Il profilo controverso attiene all'esatta interpretazione del passaggio contenuto al punto II.1 (*modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro*) laddove si afferma che più richieste di autorizzazione possono essere inviate con il medesimo plico solo se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente, mentre nel caso di richieste di autorizzazione per lavoro stagionale provenienti dai datori di lavoro diversi, l'invio cumulativo “è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati”.

In particolare, ciò che viene richiesto è se il riferimento alle “associazioni di categoria” vada inteso in senso tassativo e quindi con la conseguente esclusione di tutti gli altri soggetti abilitati dalla legge a svolgere adempimenti per conto dei datori di lavoro, ovvero sia di carattere meramente

indicativo, o meglio esemplificativo di tutti gli operatori abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro.

Ciò premesso, sentita la Direzione generale dell'immigrazione competente per materia, si rileva quanto segue.

In via generale, non si può non rilevare che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, i soggetti abilitati dall'ordinamento a svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando questi non vengano curati dal datore di lavoro, sono i professionisti che svolgono l'attività di consulente del lavoro, nonché gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali che abbiano dato comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente di voler svolgere gli adempimenti in questione.

Ciò premesso, tuttavia, occorre considerare che la disciplina applicativa relativa alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro stagionale è dettata dalla circolare n. 1/2005, in occasione della quale si è stabilito di accordare unicamente alle associazioni di categoria la possibilità di avvalersi dell'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi.

Scelta che, dettata da motivi di opportunità, rientra nella discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel determinare la disciplina applicativa del dettato normativo.

Pertanto, allo stato, analoga facoltà non può essere riconosciuta alla categoria dei consulenti del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP